Num. 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	» 50	26	14

TORINO, Lunedì 10 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA — TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
8 Agosto	746 64	746.16	745 40	+29.8	+32 0	+32.2	+26.4	+31.5	+30,0	+20.4	N.N.O.	E.N.E.	E.N.E.	Nuv. squarciate	Nuv. a gruppi	Mezzo annuvolato
9 »	747,44	746,84	745,88	+30,6	+34,6	+35,5	+28,9	+33,0	+33,6	+21,4	N.N.E.	E.S.E.	N.N.E.	Sereno con vap.	Nuvolette	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 AGOSTO 1863

Il N. 1377 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione Consolare conchiusa tra l'Italia ed il Brasile, sottoscritta a Rio de Janeiro addì quattro febbraio mille ottocento sessantatre, le di cui ratificazioni furono ivi scambiate il 21 aprile stesso anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

CONVENZIONE CONSOLARE

Conchiusa e sottoscritta a Rio-Janeiro addì 4 febbraio 1863 tra l'Italia ed il Brasile, ratificata da S. M. il Re d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Brasile, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Rio-Janeiro addì quattro del mese di febbraio del corrente anno mille ottocento sessantatre,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e S. M. l'Imperatore del Brasile animati dal reciproco desiderio di restringere viemmaggiormente i legami d'amicizia felicemente esistenti fra i due Stati, e di sviluppare ognora più fra i loro popoli le relazioni commerciali, e persuasi che mezzo convenientissimo di raggiungere l'intento si è di fissare con chiarezza i diritti, privilegi ed immunità reciproche degli Agenti consolari, come altresì di determinare le funzioni e gli obblighi a cui dessi saranno rispettivamente soggetti nei due Paesi, risolsero di conchiudere una Convenzione consolare, ed a questo scopo nominarono per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor conte Alessandro Fè d'Ostiani, suo incaricato d'affari presso il Governo Imperiale del Brasile;

E Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, Sua Eccellenza il signor Sergio Teixeira de Macedo, membro del suo Consiglio, Gran Croce dell'Ordine della Rosa, e di quello di Cristo di Portogallo, commendatore del Real Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Imperiale Angelico Costantiniano di S. Giorgio, e di quello Pontificio di S. Gregorio Magno, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, Deputato all'Assemblea generale legislativa, ecc. ecc.

I quali avendosi comunicati i loro rispettivi Pieni Poteri, che trovarono in buona e dovuta forma, convennero e concordarono nei seguenti articoli:

Art. 1. — 1. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di stabilire Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra riservandosi rispettivamente d'eccettuarne per misura generale quelle località che giudicasse conveniente.

2. I detti Agenti non potranno assumere l'esercizio delle loro funzioni senza avere prima presentato la loro Patente al Governo, ed ottenutone l'*exequatur* che sarà loro rilasciato senza spesa nella forma stabilita nei rispettivi Paesi.

3. Sulla presentazione dell'*exequatur* le Autorità amministrative e giudiziarie del luogo di loro residenza li appoggeranno nell'esercizio delle loro funzioni consolari, e li faranno godere immediatamente delle prerogative, privilegi ed onorificenze annesse alla loro carica nel rispettivo loro distretto consolare.

4. S'intende che ad ognuna delle Alte Parti contraenti spetta il diritto di annullare l'*exequatur* dei suindicati Agenti, dando però i motivi che a ciò l'indussero.

Art. 2. — 1. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari godranno nei due Paesi dei privilegi proprii della loro carica, come l'esenzione dall'alloggio militare, dalle contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette sì personali che mobiliari o suntuarie imposte dallo Stato, dalle Autorità provinciali, e dai Comuni, a meno ch'essi siano cittadini del paese ove risiedono, o vi posseggano beni stabili, o vi esercitino il commercio, od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi ed imposizioni che i nazionali.

2. Tutti i sovranominati Agenti godranno inoltre, salva l'eccezione indicata, dell'immunità personale, eccetto pei fatti che la legislazione attuale del Regno d'Italia punisce della pena di morte, dei lavori forzati e della reclusione, e che la legge penale dell'Impero del Brasile colpisce attualmente delle pene di morte, della galera e della prigione con lavoro; essendo però negozianti la pena della prigione potrà essergli imposta soltanto pei fatti commerciali e non pei fatti civili.

3. Potranno collocare sulla porta esterna della loro abitazione lo scudo coll'arme della loro Nazione colla scritta seguente:

Consolato, Vice-Consolato e Delegazione consolare d... e nei giorni di pubbliche solennità nazionali o religiose ed altri d'uso, potranno inalberare la bandiera di loro Nazione sulla casa consolare.

Potranno similmente collocare la detta bandiera sui battelli che li conducessero nelle acque territoriali nell'esercizio delle loro funzioni.

4. È inteso che queste marche esteriori serviranno solamente ad indicare l'abitazione o la presenza dell'Autorità consolare, e non potranno mai essere interpretate come segno di diritto di asilo.

5. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e Cancellieri, che non sono sudditi del Paese ove risiedono, e che non esercitano commercio od industria, non potranno essere obbligati a comparire come testimoni nanti i Tribunali. Quando le Autorità del Paese abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione od informazione, dovranno domandarla per iscritto, o trasportarsi al loro domicilio per riceverla di viva voce. Queste dichiarazioni ed informazioni così domandate dovranno esser fatte dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e Cancellieri dentro lo spazio determinato dall'Autorità ovvero nel giorno ed ora dalla medesima fissati.

6. In caso d'impedimento, d'assenza o di decesso dei Consoli, Vice Consoli o Delegati consolari, i loro Segretari Cancellieri, Allievi od Applicati consolari che siansi fatti previamente conoscere come tali dalle Autorità locali e che non eccedano il numero autorizzato dal loro rispettivo Governo, saranno di pieno diritto ammessi alla gestione dei Consolati, Vice-Consolati o Delegazioni consolari senza che vi si ponga ostacolo per parte delle Autorità suddette, le quali per contro dovranno dar loro assistenza e protezione, e farli godere durante tale gestione di tutti i diritti, privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione a favore dei Consoli e Vice-Consoli.

Art. 3. — 1. Gli archivi consolari saranno inviolabili, e le Autorità locali non potranno sotto nessun pretesto visitare o sequestrare le carte che vi appartengono, le quali dovranno sempre essere completamente separate dai libri o carte relativi al commercio od all'industria che fosse esercitata dai Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi.

2. In caso di morte di un Agente consolare senza Sostituito designato per incaricarsi dell'archivio, l'Autorità del luogo procederà immediatamente all'apposizione dei sigilli dello stesso archivio in presenza, se possibile, di un Agente consolare di altra Nazione notoriamente amica di quella di cui era Agente consolare il defunto, e di due persone suddite del Paese del Consolato, ed in mancanza di questo, di due altre persone notabili del luogo, le quali incrocieranno i loro sigilli con quelli della suddetta Autorità: di questi atti si stenderà processo verbale in doppio originale, uno dei quali da essere mandato al Console cui è subordinata l'Agenzia consolare.

3. Si dichiara che l'Autorità locale, l'Agente consolare dello Stato amico e le altre persone chiamate nel caso del paragrafo precedente ad apporre i sigilli all'archivio, dovranno assolutamente astenersi dall'esaminare, leggere o prendere in qualsiasi maniera cognizione alcuna delle carte, documenti, e d'ogni altra cosa facente parte del detto archivio consolare.

4. Quando si avranno a rimettere gli archivi all'Agente designato per sostituire il morto, la rimozione dei sigilli si farà in presenza dell'Autorità locale e delle altre persone che assistettero all'apposizione di essi, se pure si trovino sul luogo.

Art. 4. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e quelli che ne esercitano le funzioni dei due Paesi potranno dirigersi alle Autorità del loro Distretto, ed all'uopo in mancanza d'Agente diplomatico di loro Nazione, ricorrere al Governo supremo dello Stato presso cui esercitano le loro funzioni, per reclamare contro ogni infrazione che potesse essere commessa dalle Autorità o Funzionari di detto Stato ai trattati o convenzioni esistenti fra i due Paesi, o contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i propri nazionali, ed avranno diritto di proteggere ufficialmente gl'interessi di questi presso le Autorità locali e d'impiegare i mezzi necessari per ottenere pronta giustizia.

Art. 5. — 1. I Consoli Generali e Consoli potranno nominare Vice-Consoli o Delegati ed Agenti consolari nelle diverse città, porti e luoghi dei loro Distretti consolari, ove il bene del servizio che loro è affidato lo esiga, salva sempre l'approvazione e l'*exequatur* del Governo territoriale.

2. Questi Agenti potranno essere scelti fra i cittadini dei due Paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti d'una Patente rilasciata dal Console che li avrà nominati, e sotto i cui ordini dovranno essere posti. Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione, salve le eccezioni contenute nell'articolo secondo.

Art. 6. — 1. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli, Delegati consolari e Cancellieri rispettivi avranno il diritto di ricevere nei loro uffizi, al domicilio delle parti ed a bordo dei bastimenti del loro Paese, le dichiarazioni ed altri atti che i capitani, gli equipaggi, i passeggeri, negozianti o cittadini della loro Nazione vorranno fare, compresi i testamenti od atti d'ultima volontà e tutti gli altri atti notarili, anche quando avessero per oggetto di conferire ipoteca, in tutti i casi che ciò non sia contrario alla legislazione del Paese ove i beni sono situati.

2. S'intende però che questi atti dovranno inoltre essere registrati, secondo il prescritto della legge locale, all'ufficio competente, e sottomessi al pagamento allo Stato dei dritti relativi.

3. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi avranno inoltre il dritto di ricevere nelle loro cancellerie tutti gli atti convenzionali fra uno o più connazionali ed altre persone del Paese di loro residenza, ed anche tutti gli atti convenzionali riguardanti esclusivamente cittadini del Paese di loro residenza, purchè gli atti suddetti si riferiscano a beni situati, o ad affari da trattarsi nel territorio della Nazione alla quale apparterrà il Console o l'Agente nanti cui saranno rogati.

4. Le copie o spedizioni di detti atti debitamente legalizzate dai Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari e munite del sigillo ufficiale dei Consolati, Vice-Consolati o Delegazioni consolari faranno fede in giustizia e fuori, sia negli Stati di S. M. Italiana, come in quelli di S. M. l'Imperatore del Brasile, ed avranno la stessa forza e valore come se fossero state rogate nanti Notai od altri pubblici Ufficiali dell'uno o dell'altro Paese, purchè questi atti siano stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i Consolati, Vice-Consolati o Delegazioni consolari, e sieno stati quindi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità che reggono la materia nel Paese dove l'atto deve avere eseguimento.

5. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari rispettivi potranno legalizzare e tradurre tutti i documenti, atti e firme emanati dalle Autorità o Funzionari del loro Paese; e queste legalizzazioni e traduzioni avranno nel Paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero state fatte da Funzionari od Autorità locali, purchè le stesse legalizzazioni siano sottomesse al bollo ed altre formalità che siano prescritte dalle leggi del Paese dove sono presentate.

6. Potranno inoltre rilasciare passaporti ai rispettivi concittadini in quanto ciò non sia contrario alla legislazione in vigore, soggetti allo stesso visa e tasse come i nazionali.

Art. 7. — 1. In caso di decesso d'un suddito d'una delle Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra, le Autorità locali competenti dovranno avvertirne immediatamente i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari del Distretto, che dovranno dal canto loro dare il medesimo avviso alle Autorità locali, se il decesso sarà venuto prima a loro notizia.

2. Qualora poi il defunto non abbia lasciato eredi od esecutori testamentari, o che gli eredi od esecutori testamentari siano sconosciuti, assenti o legalmente incapaci, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari rispettivi dovranno fare le operazioni seguenti:

Primo — Apporre i sigilli d'ufficio od a richiesta delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendone l'Autorità locale competente che potrà assistere a quest'operazione ed incrociare i suoi sigilli, i quali in allora non potranno levarsi che di comune accordo;

Secondo — Procedere in presenza dell'Autorità locale competente, se ella stima di assistervi, all'inventario di tutti i beni ed effetti che possedeva il defunto.

Per quanto risguarda la doppia operazione così della apposizione dei sigilli, che dovrà sempre aver luogo nel più breve tempo possibile, come della confezione dell'inventario, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari avviseranno per iscritto l'Autorità locale del giorno e dell'ora in cui daranno principio alle suddette due operazioni, e l'Autorità locale segnerà prontamente ricevuta del pervenutole avviso. Se l'Autorità locale non accede all'invito ricevuto, i Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari procederanno senza ritardo e senz'altra formalità alle operazioni suddette e viceversa.

Terzo — Procedere, secondo l'uso del Paese, alla vendita di tutti gli effetti mobili della successione che potessero soffrire detrimento o danno di una conservazione evidentemente troppo dispendiosa; amministrare e liquidare personalmente, o nominare sotto la loro responsabilità un Agente per amministrare e liquidare la successione senza che l'Autorità locale abbia ad intervenire in queste operazioni a meno che uno o più cittadini, o Corpo morale del Paese o di una Nazione terza, costituito e riconosciuto secondo la legge del Paese ove si apre la successione, abbiano a far valere diritti nella stessa successione, giacchè in questo caso ove insorgessero differenze, saranno decise dai Tribunali locali intervenendo allora il Console come rappresentante della successione, e la liquidazione non potrà essere da esso fatta se non dopo la sentenza e la composizione della lite.

3. I detti Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari dovranno far annunziare la morte del concittadino nel Giornale ufficiale, od in mancanza di esso in quello più in uso per simili avvisi, non potranno consegnare l'eredità ed il suo prodotto agli eredi legittimi assenti od ai mandatari pure assenti se non dopo aver fatto pagare tutti i debiti che il defunto avesse contratto nel Paese, tutti i diritti dello Stato, tasse, contribuzioni od emolumenti legali, ovvero finchè non sia trascorso un anno dalla data della pubblicazione della morte senza che nessun reclamo sia stato sporto contro la successione.

4. Inoltre resta altresì inteso che il diritto di amministrare e di liquidare le successioni dei sudditi Italiani al Brasile apparterrà ai rispettivi Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari anche quando gli eredi sieno minori, figli d'Italiani nati al Brasile, o viceversa, ai Consoli o Vice-Consoli Brasiliani negli Stati Italiani apparterrà il diritto di amministrare e liquidare le successioni dei Brasiliani decessi in Italia anche quando gli eredi siano minori, figli di Brasiliani nati in Italia.

5. È pure inteso che qualora gli eredi legalmente riconosciuti o gli esecutori testamentarii vengano a presentarsi in persona sul luogo, oppure vi si facciano rappresentare da Procuratori legalmente e debitamente costituiti, i Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari dovranno loro dare conto e rimettere l'amministrazione delle successioni.

Art. 8. — 1. Tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, la sicurezza delle merci, beni ed effetti, sarà regolato secondo le leggi, gli statuti e i regolamenti del Paese.

2. Però i Consoli ed Agenti consolari rispettivi saranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro Nazione e conosceranno soli delle dissenzioni che insorgessero tra il Capitano, gli ufficiali dell'equipaggio ed i marinai e tra qualunque persona a qualsiasi titolo iscritta sul ruolo d'equipaggio, per qualsivoglia motivo e specialmente in quanto concerne il soldo ed il compimento degli accordi contratti mutuamente.

3. Le Autorità locali potranno solamente intervenire quando i disordini occorsi siano di natura a turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, e potranno parimente conoscere di tali dissenzioni quando una persona del Paese o straniera dell'equipaggio vi fosse implicata.

4. In tutti gli altri casi le Autorità predette si limiteranno a prestare efficace aiuto agli Agenti consolari quando ne siano da essi richiesta per far arrestare ed incarcerare quelli fra gl'individui dell'equipaggio che essi per qualsiasi motivo giudicassero conveniente.

Art. 9. In quanto concerne il collocamento dei navigli, il loro caricamento e scaricamento nei porti, bacini e rade dei due Stati, l'uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri simili ordigni, ed in generale per tutte le formalità e disposizioni riguardanti l'approdo, la fermata e la partenza dei bastimenti sarà accordato ai due Paesi il trattamento della Nazione la più favorita.

Art. 10. — 1. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi potranno far arrestare ed inviare a bordo od al loro Paese i marinari ed ogni altra persona facente parte dell'equipaggio dei legni da guerra e di commercio i quali avessero disertato da' detti legni.

2. A quest'effetto dovranno dirigersi per iscritto alle Autorità locali competenti e provare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo d'equipaggio, e, se la nave fosse partita, mediante copia autentica di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Sulla domanda così giustificata non si potrà negare loro la consegna di tali individui.

3. Si presterà loro di più ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto di detti disertori, i quali saranno sostenuti nelle carceri del Paese a richiesta ed a spese del Console finchè trovi occasione di farli partire.

4. Questo arresto non potrà durare oltre tre mesi, passati i quali, mediante previo avviso di tre giorni al Console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più

essere per lo stesso motivo imprigionato.

5. Ciò nonostante, se il disertore avrà commesso qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle Autorità locali finchè il Tribunale abbia data la sua sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

6. Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del Paese ove succede la diserzione, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

Art. 11. Sempre che non vi sia stipulazione in contrario tra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori di bastimenti dei due Paesi dirigentisi ai porti rispettivi sia volontariamente o per forza maggiore, le avarie saranno regolate dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari di loro Nazione. Lorquando però sudditi del Paese ove risiedono detti Agenti o sudditi di terza Nazione vi siano interessati, reclamando contro la liquidazione consolare avranno diritto a che i loro interessi siano regolati dall'Autorità locale competente.

Art. 12. — 1. In caso d'investimento o di naufragio di un bastimento appartenente al Governo od ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sul litorale dell'altra, le Autorità locali dovranno avvertirne immediatamente il Console Generale, Console, Vice-Console o Delegato consolare del Distretto, o in suo difetto il Console Generale, Console, Vice-Console o Delegato consolare prossimiore al luogo del sinistro.

2. Tutte le operazioni relative al salvataggio del carico ed altri oggetti dei legni Italiani naufragati nelle acque territoriali dell'Impero del Brasile saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari d'Italia, e reciprocamente i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli del Brasile dirigeranno le operazioni relative al salvataggio del carico ed altri oggetti dei legni di loro Nazione naufragati nelle acque territoriali del Regno d'Italia.

3. L' intervenzione delle Autorità locali avrà solamente luogo nei due Paesi per facilitare agli Agenti consolari gli aiuti necessari, mantenere l'ordine, garantire gl'interessi dei ricuperatori, estranei all'equipaggio, e fiscalizzare l'eseguimento delle disposizioni da osservarsi per l'ingresso e la sortita delle merci ricuperate.

4. Nell'assenza e fino all'arrivo dei Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Delegati consolari, le Autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degl' individui e la conservazione degli effetti salvati.

5. In caso di dubbio sulla nazionalità dei bastimenti, le disposizioni mentovate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorità locale.

6. Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le merci ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun dazio di dogana, a meno che siano ammessi al consumo interno.

Art. 13. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Delegati consolari rispettivi, non meno che i Cancellieri, Applicati ed Allievi consolari godranno nei due Paesi di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono o saranno accordati agli Agenti di egual grado della Nazione la più favorita, salve le eccezioni contenute nell'articolo 2.

Art. 14. Tutti i bastimenti che a norma delle leggi vigenti nei Paesi rispettivi sono considerati come bastimenti Italiani o Brasiliani, saranno quanto agli effetti della presente Convenzione trattati come tali.

Art. 15. La presente Convenzione durerà in vigore per lo spazio di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si cambieranno le ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine n'una delle Alte Parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra Parte l'intenzione di farne cessare gli effetti, questa continuerà a rimanere in vigore per ambe le Parti fino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui essa abbia luogo.

La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle Alte Parti contraenti, e le ratifiche saranno cambiate nella Corte di S. M. l'Imperatore del Brasile nel termine di cinque mesi o prima, se fare si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziari firmarono la presente Convenzione per duplicato e vi posero i sigilli delle armi.

Fatto a Rio-Janeiro il giorno quattro del mese di febbraio dell'anno del Signore mille ottocento sessantre.

(L. S.) Fè d'Ostiani.

(L. S.) Sergio Teixeira de Macedo.

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione consolare qui sovra scritta ed approvandola in ogni e singola sua parte l'abbiamo accettata, ratificata e confermata come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo, e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date nel Reale Palazzo di Torino addì 19 del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento sessantatre e del Regno Nostro il decimoquinto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
(L. S.) G. Pasolini.

S. M. con Decreto dell' 2 corrente mese si è degnata nominare a Tesoriere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro il cavaliere Camillo Pasquale.

S. M., con Decreti 7 giugno, 19 e 26 luglio scorsi e 2 agosto corrente, si è degnata di fare nell'Ordine Mauriziano le seguenti promozioni e nomine:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

A Commendatore

Porro nobile Alessandro, senatore del Regno, presidente della Cassa di risparmio lombarda;

Ad Ufficiale

Greppi nobile dottore Carlo, membro anziano dell'anzidetta Cassa di risparmio;

A Cavalieri

Bianchini Felice, direttore della Cassa di sconto di Torino;

Grillo Giacomo, segretario capo della Direzione generale della Banca Nazionale;

Rogers Roberto, negoziante in Napoli.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno:

A Cavalieri

Abbondati Raffaele, direttore capo della 4.a divisione del Ministero dell'Interno;

Cesani Giuseppe, maggiore nel Regio Esercito, comandante le guardie di pubblica sicurezza nella provincia di Milano;

Cassina Egidio;

Martini Edoardo, capo di sezione al Ministero dell' Interno;

Paladini dott. Cesare, id.;

Alilà Michelangelo, id.;

Arabia avv. Tommaso, id.;

Tallone Paolo, id.;

Calenda Andrea, governatore in aspettativa, addetto straordinariamente al Ministero dell'Interno.

Sulla proposizione del Ministro per l' Istruzione Pubblica:

A Cavalieri

Crippa Giuseppe Ludovico, ragioniere, di Milano;

Guajta nobile Giuseppe.

Sulla proposizione del Ministro pei Lavori Pubblici:

A Cavaliere

Pasquali Antonio, ingegnere capo di 2.a classe nel Genio civile.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 9 *Agosto* 1863

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cessando d'ufficio con tutto l'anno scolastico 1862-63 il medico assistente alla Clinica ostetrica presso la Regia Università di Torino, s'invitano gli aspiranti a tale posto a presentare la loro domanda a questo Dicastero fra tutto il corrente mese, unendovi i recapiti prescritti dall'art. 20 del Regolamento approvato col R. Decreto 27 settembre 1857.

Torino, 4 agosto 1863.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere alla cattedra di Patologia speciale chirurgica e Clinica chirurgica, vacante nella R. Università di Torino, s'invitano gli aspiranti alla medesima a presentare a questo Ministero la loro domanda e i titoli loro fra tutto il settembre prossimo, notificando la propria condizione, e dichiarando esplicitamente se intendono concorrere per titoli, o per esame, oppure per le due forme ad un tempo, com'è prescritto dall'art. 114 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 31 maggio 1863.

S'invitano i signori Direttori degli altri periodici di pubblicare il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere alla cattedra di Chimica inorganica ed organica, vacante nella R. Università di Cagliari, s'invitano gli aspiranti a presentare a questo Ministero le loro domande e i titoli fra tutto il giorno 20 ottobre p. v., notificando la propria condizione, e dichiarando se intendono concorrervi per esame o per titoli o per ambe le forme contemporaneamente, come prescrive l'art. 114 del Regolamento universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 20 giugno 1863.

S'invitano i signori Direttori degli altri periodici a riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Dovendosi provvedere alla cattedra di Letteratura italiana, vacante nella R. Università di Torino, s'invitano gli aspiranti a presentare a questo Dicastero la domanda e i titoli loro fra tutto il 28 ottobre venturo, notificando la propria condizione, e dichiarando se intendono concorrervi per esame o per titoli o per amendue le forme ad un tempo, come prescrive il Regolamento universitario 20 ottobre 1860, art. 114.

Torino, 28 giugno 1863.

I signori direttori degli altri periodici sono pregati di ripetere questo avviso.

IL PREFETTO
Presidente del Consiglio provinciale scolastico di Capitanata

Visto il manifesto del giorno 17 giugno prossimo passato;

Letta la rinunzia del sig. Francesco Paolo Larovere di Montaguto del giorno 18 dello stesso mese, notifica che i mezzi posti gratuiti da conferirsi nel Convitto nazionale di Lucera si estendono al numero di 6, e che il termine utile al concorso pel conseguimento dei medesimi rimane prorogato a tutto il 31 del prossimo agosto.

Foggia, 12 luglio 1863.

Il Prefetto Presidente
De Ferrari.

MINISTERO DELLA GUERRA.
Direzione Generale dei Servizi Amministrativi.
Concorso per la nomina a medici aggiunti nel Corpo Sanitario Militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili nel Corpo Sanitario Militare il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame di concorso per posti di medico aggiunto presso il Consiglio Superiore Militare di Sanità in Torino, e presso apposite Commissioni composte di membri dello stesso Consiglio e di medici militari in Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli.

L'esame avrà luogo nelle varie località nei tempi infradeterminati:

In Bologna dal 1.o al 10 di settembre;
In Firenze dal 15 a tutto settembre;
In Cagliari dal 23 di agosto al 5 di settembre;
In Palermo dal 10 al 20 settembre;
In Napoli dal 25 settembre al 10 di ottobre;

In Torino l'esame è aperto fin d'ora e durerà indeterminatamente oltre al tempo in cui avrà luogo nelle preaccennate varie località.

Il programma delle materie è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia;
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
a) Le febbri;
b) Le infiammazioni;
c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici, dinamici e meccanici;
d) Gli esantemi e le impetigini (sarà compreso quanto concerne alla vaccina ed alle vaccinazioni);
e) Le fratture e le lussazioni;
f) Le ferite e le ernie.

I singoli candidati, che dovranno essere regnicoli o naturalizzati, prima di essere ammessi all' esame di concorso, verranno sottoposti a visita sanitaria ad oggetto di accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

Dovranno eglino essere muniti:

1. Di un *certificato legalizzato di nascita* da cui risulti non eccedere il trentesimo anno di età;

2. Dei *diplomi originali* della doppia laurea Medico-chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, e del *titolo originale* del libero esercizio pratico per quelle Università in cui esso è prescritto;

3. Di un *certificato legalizzato di stato libero*. In caso di coniugio, dei *titoli legali* comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1,200 fra ambi i coniugi, siccome è prescritto dalle R. Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'Esercito.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che, avendo sortito felice esito nell'esame, già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'Esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Coloro che desiderano prender parte al concorso in Torino, potranno quando che sia presentarsi presso il Consiglio Superiore Militare di Sanità esibendo al medesimo tutti i precitati titoli legali, dal quale, ove siano riconosciuti completi e regolari, vi saranno ammessi, previa visita sanitaria da cui sia accertata la loro idoneità fisica al militare servizio.

Gli aspiranti allo stesso concorso nelle altre località di Bologna, Firenze, Cagliari, Palermo e Napoli, dovranno, nei giorni anteriori a quello in cui avrà luogo in esse singole l'apertura del concorso, presentare la loro domanda corredata dei detti *titoli legali* al medico divisionale dello Spedale Militare, dal quale verranno sottoposti all'anzidetta visita sanitaria onde accertare la loro idoneità fisica al militare servizio.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
a tutto il giorno 25 *luglio* 1863.

Attivo

Voce		Importo
Numerario in cassa nelle sedi	L.	26,666,027 64
Id. id. nelle succurs.	»	11,563,143 87
Esercizio delle Zecche dello Stato	»	8,237,190 29
Portafoglio nelle sedi	»	56,777,565 27
Anticipazioni id.	»	19,204,175 72
Portafoglio nelle succurs.	»	31,722,029 72
Anticipazioni id.	»	8,766,940 43
Effetti all' incasso in conto corrente	»	163,805 81
Immobili	»	2,784,362 66
Fondi pubblici	»	17,888,820 »
Azionisti, saldo azioni	»	10,000,250 »
Spese diverse	»	967,538 87
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	588,858 90
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	»	836,995 79
Fondi pubblici c. interessi	»	641,575 »
Diversi (Non disponibili)	»	19,560 739 66
Totale	L.	215,870,069 63

Passivo.

Voce			Importo
Capitale		L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione		»	100,225,460 40
Fondo di riserva		»	5,960,062 71
Tesoro dello Stato conto corrente Disponibile	L.		
Non disponibile	» 2,387,152 38		2,387,152 38
Tesoro, conto prestito 700 milioni		»	27,344,503 75
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi		»	18,796,905 29
Id. (Id.) nelle succurs.		»	765,148 32
Id. (Non disp.)		»	16,430,912 60
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)		»	1,754.453 97
Dividendi a pagarsi		»	1,267,706 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		»	602,032 07
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi		»	184,216 92
Id. id. nelle succurs.		»	146,510 60
Id. id. comuni		»	4,984 42
Totale		L.	215,870,069 63

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 10 AGOSTO 1863

Domani alle ore una pomeridiana i signori Deputati sono pregati di radunarsi in seduta pubblica per una comunicazione del Governo.

DIARIO

Il nuovo Re degli Elleni Giorgio I che sarà fra breve in Atene non porterà in Grecia, come il Re bavaro Ottone, Corte e guardia straniera. Inaugurando il suo Regno sotto migliori auspicii egli si affida al suo popolo, sceglierà i ministri fra i suoi sudditi e l'esercito nazionale sarà l'unica sua guardia.

Intanto che il ministero del culto innalza nella cattedrale di Atene un trono reale per la solenne incoronazione del giovane principe danese, a Messico, la popolazione, rappresentata da una Giunta di notabili, si persuase che dalla Monarchia può aversi altrettanta libertà quanta dalla Repubblica e più stabili ordinamenti e proclamò l'Impero. Primo Imperatore fu eletto l'arciduca Ferdinando Massimiliano, fratello all'imperatore Francesco Giuseppe e marito alla principessa Maria Carlotta figliuola del Re dei Belgi. È noto che questa candidatura venne proposta fin da quando Francia, Inghilterra e Spagna deliberarono e incominciarono in comune la spedizione del Messico.

Al prossimo Congresso dei deputati liberali dei Parlamenti tedeschi l'Imperatore d'Austria oppone, come annunziava testè il telegrafo, un congresso di regnanti. La Baviera, la Sassonia e il Wurtemberg accettano l'invito di recarsi a Francoforte. Il *Mémorial Diplomatique* afferma che la visita di Francesco Giuseppe a Gastein dimostra la sua intenzione di continuare le pratiche per addivenire alla riforma federale con o senza il concorso della Prussia.

Mentre l'Austria fa ogni suo sforzo per mostrarsi liberale le autorità prussiane pare si adoperino a togliere ogni prestigio al Gabinetto del signor di Bismarck. Celebrandosi a Geldern nella Prussia Renana una festa dalle Società dei ginnasti il sottoprefetto proibì le bandiere dai colori alemanni. Spiacque grandemente tal fatto, tanto più che in una festa eguale solennizzatasi a Lipsia il signor de Beust, primo ministro del Re di Sassonia, non esitò a predicare dinanzi a quella stessa bandiera la fratellanza degli Stati tedeschi.

L'Assemblea generale dei librai a Lipsia presenterà al Governo sassone una petizione per la riforma della legge sulla stampa. Il sig. Broekhaus, autore della proposta, ammette che quella legge, stata promulgata in mezzo alla più violenta reazione politica, venne in Sassonia applicata con una certa mitezza; ma ciò non basta, egli aggiunge: è necessaria l'applicazione leale di una buona legge, perchè quella che di presente pesa sul centro del commercio letterario è peggiore di quante governano la stampa in tutti gli altri Stati dell'Alemagna.

Il Governo insurrezionale di Polonia ha con decreto del 5 luglio ultimo creato un prestito di 21 milione di fiorini al 5 0|0, che sarà sottoscritto dai capitalisti del paese in tre serie di 7 milioni caduna, che saranno emesse una dopo l'altra secondo il Governo nazionale giudicherà opportuno. A tale uopo è nominata una Commissione composta del principe Ladislao Czartoryski, di Giuseppe Ordega e del dottore Severino Galezowski, con incarico di formare il Gran Libro del debito nazionale e di emettere e controllare le obbligazioni emesse.

Riferiamo qui sotto il dispaccio del principe Gortschakoff al barone Budberg in cui il vicecancelliere dell'Impero discute le opinioni manifestate dal signor Drouyn de Lhuys intorno alla risposta russa del 14 luglio.

Una lettera da Yeddo 27 maggio al *Moniteur Universel* reca notizie abbastanza soddisfacenti del Giappone. Il Ticun, pur rifiutando l'offerta che eragli stata fatta dai rappresentanti della Francia e dell'Inghilterra di prestargli aiuto contro i daimios ricalcitranti, si mostrò riconoscente di quell'amichevole proposta delle due Potenze e dichiarò essere sua intenzione di voler tenere una politica favorevole all'ampliamento delle relazioni commerciali cogli stranieri. Quanto alle rimostranze del Governo britannico il Sovrano giapponese si dichiarò pronto a soddisfare alle domande d'indennizzazione. Se non che il suo rappresentante a Yeddo chiese che la composizione finale di quella faccenda fosse rimessa all'epoca del ritorno del Ticun nella sua capitale offrendo intanto di pagare indilatamente una buona parte dell'indennità. Egli è dunque verosimile, aggiunge la citata lettera, che le ostilità non si rinnoveranno più, non essendovi ragione di mettere in dubbio l'esattezza delle autorità giapponesi nell'adempiere all'obbligo che il loro mandatario si è solennemente assunto. Questo intanto è certo che la presenza degli ammiragli francese e inglese e la loro vigorosa condotta hanno messo al securo da ogni pericolo le persone e gl'interessi della colonia straniera.

Il *Giornale di Roma* annunzia che il marchese Ferdinando de Lorenzana rimise al Papa in udienza del 3 agosto le lettere del presidente della Repubblica di Bolivia che lo accreditano ministro plenipotenziario di quel Governo presso la Santa Sede.

Il *Giornale di Pietroborgo* pubblica il testo del seguente dispaccio inviato dal principe Gortschakoff al barone di Budberg ambasciatore di Russia a Parigi, del 18|30 luglio 1863:

Ho ricevuto or ora la vostra spedizione del 13|25 luglio, la invio immediatamente in Finlandia, ove sarà posta sotto gli occhi di S. M. l'Imperatore. Non sono dunque in grado di far conoscere a V. E. l'impressione che avrò ricevuto il nostro augusto signore.

Tuttavia non voglio tardare a comunicarvi pel presente corriere le osservazioni cui mi ha suggerito una rapida lettura. Queste non si riferiscono alla sostanza della quistione, giacchè noi ignoriamo ancora le conclusioni pratiche a cui arriverà il Governo francese dopo essersi consultato coi Gabinetti di Londra e Vienna.

Non mi fermerò che al giudizio che il signor Drouyn de Lhuys ha recato nella sua conferenza con voi sui diversi punti della nostra risposta.

I. Il ministro degli affari esteri di Francia riconosce che in principio noi non rigettiamo punto i sei arti-

coli; ma differisce d'avviso quanto alla condizione preventiva che noi poniamo alla loro applicazione. Egli crede che il metterli immediatamente in effetto accelererebbe la pacificazione del Regno, mentrechè, nello stato di agitazione che ora vi regna, è impossibile preveder il momento in cui potranno esser accordate quelle riforme. Il sig. Drouyn de Lhuys sembra conchiudere che in sostanza la nostra risposta implichi un'eccezione sotto colore di un'adesione in principio.

Parci, sig. barone, che i fatti parlino assai altamente intorno a ciò. La maggior parte dei provvedimenti compresi ne' sei articoli furono concessi da S. M. l'Imperatore; ma lungi dal pacificar il Regno essi furono il punto di partenza dell'insurrezione armata. Gli agitatori si sono serviti di queste riforme e dell'autonomia che esse avevano creata per sollevare il paese. Perfettamente chiaro era il loro scopo: avendo concepito la speranza di giungere ad una compiuta indipendenza coll'aiuto dell'intervento estero non potevano dichiararsi soddisfatti delle istituzioni liberali rappresentative e progressive onde il Governo aveva posto la base. Invece essi dovevano considerare il successo di queste riforme, che mettevano il Regno di Polonia nella via d'un progresso regolare, come la rovina delle loro aspirazioni. Il perchè ne fecero il punto di partenza d'un'insurrezione. Nè cangiarono punto i loro sentimenti dopochè le potenze estere si appropriarono quegli articoli. Essi hanno dichiarato altamente che non ne sarebbero paghi e non deporrebbero le armi finchè non avessero ottenuto lo scopo finale a cui tendono, cioè la ricostituzione della Polonia nei limiti del 1772.

Se il Gabinetto imperiale non ripudiasse punto alle sue tradizioni politiche, la malafede e le coperte vie, vi sarebbe per avventura da sua parte qualche abilità nell'accettare categoricamente i sei articoli a fine di far ricadere sugl'insorti la risponsabilità del rifiuto agli occhi delle potenze che li appoggiava. Ma in un affare sì serio noi non abbiamo voluto cercare l'occasione di una cabala politica. Noi abbiamo invitato i Gabinetti ad uno scambio d'idee leale; li abbiamo creduti animati da un eguale desiderio di giungere ad un accordo sopra una questione che interessa l'umanità e la tranquillità generale.

Adunque con intera sincerità abbiamo indicata loro una verità evidente, secondo noi, cioè che i sei articoli proposti, che in principio non si dilungano dalle intenzioni di S. M. l'Imperatore, non possono ricevere un'applicazione pratica che dopo il ristabilimento dell'ordine materiale nel Regno.

II. Il sig. Drouyn de Lhuys ha creduto riconoscere un'accusa contro il Governo francese nella nostra asserzione che la cospirazione permanente organizzata al di fuori è la causa principale dell'attuale insurrezione.

Una simile intenzione non ha potuto entrare nel nostro pensiero. Noi siamo persuasi che il Governo francese ha veduto con rammarico quelle mene e non si è ingannato sul loro carattere rivoluzionario. Ma non è men vero che quelle mene esistono suo malgrado, che Parigi n'è uno dei focolari principali, ch'esse alimentano l'agitazione morale del Reame e gli forniscono risorse materiali; questi fatti sono d'un'evidenza sì notoria che sarebbe inutile il dissimularli.

Noi dovevamo metterli in luce onde fissare l'attenzione del Governo francese e dei Gabinetti associati alla sua attitudine diplomatica su questa parte essenziale della questione. È questo un appello amichevole che noi abbiamo indiritto al loro concorso in vista di un interesse che ci sembrava comune a doppio titolo: in primo luogo perchè la pronta pacificazione del Regno di Polonia, oggetto di un desiderio generale, dipendeva direttamente dalla persistenza di quelle cause, in secondo luogo perchè la tendenza rivoluzionaria cosmopolita che assumeva ognor più l'agitazione polacca in conseguenza della partecipazione degli elementi anarchici di tutti i paesi le dava ai nostri occhi il carattere d'un pericolo europeo.

Il sig. ministro degli affari esteri ha contestato il nostro giudizio del movimento polacco. Egli ricusa di riconoscervi il fatto di una minorità turbolenta e delle mene dell'emigrazione al di fuori; ei prova, da una parte, che nel Regno il movimento dev'essere universale per resistere a tutte le forze del Governo russo, e d'altra parte, che al di fuori non v'hanno soltanto gli intrighi di pochi emigrati, ma simpatie altamente espresse dalla pubblica opinione, dalle Assemblee e da quasi tutti i Governi.

Il movimento polacco presenta, secondo noi, due faccie distinte; all'interno non neghiamo che vi sian germi di scontento inerente alla natura delle cose in un paese che si ricorda di essere stato indipendente; sarà sempre facile eccitar gli animi evocando la memoria di quelle tradizioni.

La Russia non possiede quei paesi che da un secolo appena. Durante quel periodo, gli eventi del di fuori hanno costantemente turbato il lavoro d'assimilazione necessario per cancellar divergenze storiche sotto l'azione di una forte unità. Non v'ha forse un solo Stato in Europa che, in tali condizioni, e in un sì corto spazio di tempo avesse potuto riuscire a fondare l'unità politica. Noi non imprendiamo ad esaminare i diversi esperimenti che furon tentati. Essi hanno necessariamente partecipato alle agitazioni di un'epoca che fu straordinariamente turbolenta. Per rimanere sopra un terreno pratico, noi comproveremo soltanto che l'Imperatore aveva intrapreso a cancellare le traccie dolorose del passato con riforme liberali destinate a conciliare gl'insegnamenti dell'esperienza e le esigenze dell'epoca. S. M. ne aveva preso l'iniziativa. Le misure ch'essa aveva adottate, quelle cui la sua previdenza aveva preparate, poco s'allontanavano dalle basi che le tre Corti hanno recentemente raccomandato come quelle che possono assicurare la pacificazione del Regno. Perchè quegli sforzi sono rimasti infruttuosi, e non hanno pur anco servito che ad accelerare la sollevazione del paese?

Qui si produce l'influenza dell'esterno, da prima quella dell'emigrazione, la quale, da trent'anni in qua cospira apertamente contro la tranquillità del Regno mercè la protezione che ha trovata in alcuni Stati; in seguito le influenze politiche le quali hanno mai sempre eccitato le speranze della rivoluzione in Polonia.

Per quanto attive e perseveranti siano state le mene dell'emigrazione, esse non avrebbero avuto grand'effetto sulla condizione interna del Regno, se esse non avessero attinto alle influenze politiche mezzi d'azione illimitati. Qualsiasi paese ha bisogno d'ordine materiale.

La massa delle popolazioni è generalmente ligia a quella condizione indispensabile di qualsiasi proprietà. Il Governo imperiale poteva e può ancora fare assegnamento su questo elemento essenziale che esisteva in Polonia, come altrove. A mano a mano ch'esso avrebbe applicato, perfezionato e completato le istituzioni preparate dall'iniziativa di S. M. l'Imperatore, sviluppato gl'interessi materiali e l'educazione morale del paese, esso poteva sperar di vedere le passioni moderarsi, le memorie irritanti venir meno e il Regno abituarsi a marciar parallelamente colla Russia in una via di progresso che certamente sarebbe stato più favorevole al suo benessere che non gli odii nazionali e i sanguinosi conflitti a cui giunsero i due paesi.

Quest'è precisamente il risultato che più temeva la emigrazione che vi avrebbe perduta tutta la propria significazione politica e tutte le sue speranze. Ecco il perchè essa si è sforzata a turbare ad ogni costo quel lavoro di pacificazione, e si è per riuscirvi ch'essa ha fatto balenare agli occhi dei Polacchi la speranza d'un ripristinamento della loro indipendenza per mezzo d'un intervento straniero. Questa è la vera causa che ha provocato e sostenuto il movimento. Senza questa speranza, l'emigrazione avrebbe potuto suscitar qualche disordine, ma non una insurrezione.

Gli abitanti pacifici avrebbero respinto que' tentativi; le masse vi sarebbero rimaste ostili come a tutto ciò che le turba nella loro esistenza laboriosa; ed è tale infatti il quadro che aveva fin qui presentato l'agitazione del Regno. Se qualche cosa può dissimulare il carattere di quest'agitazione agli occhi delle classi le quali, per la loro natura e pel vero interesse, devono restarvi estranee e contribuire ad attrarvi la loro adesione morale, si è unicamente il miraggio delle simpatie, degli eccitamenti d'ogni genere provocati all'estero, è finalmente quello d'un intervento in favore dell'indipendenza completa della Polonia.

I caporioni del movimento hanno compreso perfettamente ciò. Non hanno impugnato le armi e sollevato il paese per istituzioni più o meno rappresentative; hanno chiaramente ed altamente dichiarato che il loro scopo esclusivo è la ricostituzione della Polonia nei limiti del 1772, ed hanno costantemente presentato ai loro compatrioti un intervento estero come il certo coronamento dell'intrapresa a cui li invitavano ad associarsi. Così i disordini hanno degenerato in insurrezione e la sommossa la resero una rivoluzione sotto la doppia influenza delle instituzioni autonome otriate da S. M. l'Imperatore e degl'incoraggiamenti dell'estero.

Il sig. Drouyn de Lhuys riconoscerà che il linguaggio della stampa di Occidente non è stato di tal natura che scemasse tali incoraggiamenti, e che l'azione stessa dei Gabinetti ha dato luogo ad interpretazioni che hanno potuto mantenerli.

In questioni così gravi e delicate sfuggono alle masse le intenzioni reali dei Governi: esse sono sovente snaturate dagli organi della stampa; l'opinione pubblica si trova così falsificata ed i Gabinetti si espongono a serii inconvenienti quando la prendono per guida, dopo aver lasciato che ella fuorviasse. Bisogna dunque assolutamente che tengano conto non solo delle loro intenzioni, ma altresì dell'interpretazione che esse possono ricevere e dell'influenza che può esercitare questa interpretazione.

Il perchè noi abbiamo chiarito il fatto, secondo noi evidente, che il convincimento di un'assistenza dall'estero, mantenuto dalle arti degli emigrati, è la causa principale della persistenza ed estensione dell'insurrezione del Regno. E perchè noi non potevamo supporre un solo momento che questo fatto entrasse nelle intenzioni del Governo francese noi l'abbiamo additato alla sua attenzione come il principale ostacolo che si oppone all'adempimento del voto che ci manifestava in favore di una pronta pacificazione del Regno.

III. Noi non possiamo che mantenere le osservazioni contenute nella nostra risposta riguardo alla sospensione delle ostilità. Non vi hanno ostilità in Polonia, v'ha una ribellione: non vi sono belligeranti, ma da una parte ribelli armati, dall'altra un Governo legale, autorità ed un esercito regolari.

In queste condizioni non v'ha transazione possibile se non il ripristinamento dell'ordine e la sommessione dei ribelli. È mestieri ch'essi depongano le armi o che il Governo abdichi qualsiasi autorità. Ci è impossibile di comprendere in altro modo la questione di dignità e d'ordine pubblico. Quanto all'applicazione materiale noi non sapremmo spiegarci nè fra chi avrebbe potuto esser trattato un armistizio, nè per quali mezzi se ne sarebbe garantita l'esecuzione.

IV. In ciò che concerne la nostra proposta d'una conferenza anticipata delle tre Corti limitrofe, essa ci fu suggerita, come avete fatto osservare al ministro degli affari esteri di Francia, dal principio istesso che serve di base all'azione diplomatica dei Gabinetti, quello dei trattati del 1815.

Essa è conforme alla natura delle cose e ai precedenti diplomatici. Gli è perciò che noi non abbiam pensato ad assicurarci dell'anticipato consenso delle due Corti compartecipi. Noi non avevamo a dar loro spiegazioni di sorta; noi dovevamo rispondere ad uno scambio d'idee coi Gabinetti di Francia, Inghilterra ed Austria. In cambio di proposte che ci sembrarono sollevar serie obbiezioni, noi loro abbiam suggerito una combinazione che ci sembrò nello spirito e nella lettera dei trattati, e che poteva riuscire ad una soluzione pacifica, conforme ai nostri voti comuni.

L'opinione che il signor Drouyn de Lhuys vi ha espresso a questo proposito ci conferma nella convinzione che la questione che si tratta fra noi fa nascere difficoltà perch'essa è mal basata, e che fin dal bel principio essa ha impegnata la dignità dei Gabinetti.

In fondo, il Governo francese, del pari che quelli d'Inghilterra e d'Austria, ci ha espresso il voto d'una pronta pacificazione del Regno di Polonia. Questo voto è pure il nostro. Noi l'abbiamo invitato a uno scambio d'idee amichevoli sulla base dei trattati. Esso ci ha imposto, come mezzo di conseguire lo scopo proposto, diverse combinazioni. Noi abbiam comprovato che i sei articoli che servivan di base eran conformi alle intenzioni del nostro augusto signore. All'idea d'una conferenza che aveva, a parer nostro, l'inconveniente di cagionare un'ingerenza diretta delle potenze estere la quale avrebbe indebolito il nostro prestigio e incoraggiato le pretese esagerate dell'insurrezione, noi abbiam sostituita quella d'una conferenza anticipata delle tre Corti direttamente interessate, la quale aveva il vantaggio di mantenere la loro azione indipendente in questioni d'amministrazione interna, e che conduceva allo stesso scopo, conformemente allo spirito e alla lettera dei trattati. Questa proposta ci fu ispirata da un desiderio di conciliazione.

Noi non possiamo che dolerci del giudizio che ne fa il ministro degli affari esteri di Francia.

Noi siamo stati del pari con pena sorpresi dell'impressione di cui vi ha fatto parte quanto al tono generale delle nostre risposte. La quistione è troppo grave per tollerare un'intenzione d'ironia, ben meno ancora di provocazione. Ma qui rilevasi ben anche l'influenza del falso punto di partenza di tutta quella trattativa e delle questioni di dignità ch'essa ha per mala ventura impegnate in seguito alla pubblicità che le fu data e all'intervento delle passioni della stampa e dell'opinione.

Voi avete assai giudiziosamente interpretato, sig. barone, il sentimento di dignità ferita che ha potuto manifestarsi nell'espressione del nostro pensiero. Rimpetto agli oltraggi che ne vengono prodigati, difficile cosa era che ciò non avvenisse. Noi siamo ben lungi dal voler attribuire al Governo francese un'intenzione offensiva a nostro riguardo. Noi siamo persuasi della sincerità de' suoi sforzi per frenare le violenze della stampa e contenere l'espressione del sentimento pubblico cui deve prendere in considerazione in casa propria e di cui esso tien conto essenzialmente in casa altrui.

Esso perciò comprenderà certamente che ci fu impossibile di sconoscere la forza del sentimento nazionale che si è prodotto con tanta energia in Russia sotto l'influenza degli ultimi eventi.

Il Governo imperiale si sforza di calmare, illuminare, contenere codesta esplosione dello spirito pubblico profondamente ferito dagli attacchi forse senza precedenti nella storia.

Gli è il dovere dei Governi, gli è il còmpito della diplomazia quello di allontanare dalla condotta dei grandi affari questi smoderati eccitamenti che li complicano e potrebbero mettere la pace in grave pericolo.

Noi abbiamo la coscienza di non aver negligentato alcun che per concorrere a quest'opera di conciliazione, e di non esserci allontanati nè in pensiero, nè in fatto dal desiderio che ci anima di riuscire ad un accordo conforme all'interesse generale, e in particolare alle relazioni che ci vincolano da lunga pezza al Governo di S. M. l'Imperatore dei Francesi.

Noi amiam per altro di far assegnamento dal canto suo sulle stesse disposizioni, e voi non dissimulerete al signor Drouyn de Lhuys quanto il nostro còmpito sarebbe difficile se si sconoscessero in Francia le necessità che c'impongono sentimenti nazionali che non sono soltanto il risultato di eccitamenti o di simpatie popolari che si riferiscono alle tradizioni più care e agli interessi più vitali del paese che la fiducia del popolo russo ha posto sotto la salvaguardia del patriotismo del suo augusto sovrano.

Gradite, ecc. GORTSCHAKOFF.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Londra, 8 *agosto*.

Per via d'Avana si hanno le seguenti notizie da Vera Cruz in data 13 luglio:

I Francesi preparano una spedizione contro Tampico.

Dicesi che la popolazione di San Luiz di Potosi siasi dichiarata contro Juarez, il quale sarebbe fuggito a Monterey.

Scoppiò un terribile incendio in Avana.

Per la stessa via si hanno notizie da Messico in data del 10:

Il Consiglio dei notabili del paese dichiarò che la nazione messicana col mezzo dei suoi rappresentanti sceglieva l'Impero come forma di Governo e proclamava Imperatore l'arciduca Massimiliano d'Austria. In caso di rifiuto dell'Arciduca, il Consiglio sollecitava l'Imperatore Napoleone a nominare un personaggio che godesse maggiormente la sua confidenza perchè occupi il trono messicano.

La proclamazione dell'Impero ebbe luogo pubblicamente il giorno 10.

Nuova York, 29 *luglio*.

Il bombardamento del forte di Wagner non diede alcun risultato. Fu respinto l'assalto dei Federali i quali ebbero a soffrire gravi perdite.

Lee attraversò il passo di Chester dirigendosi verso Culpepper.

L'*Herald* assicura che Seward rese avvertito lord Russell che se i corsari del Sud continuano a salpare dall'Inghilterra, i vascelli federali non avranno più alcun riguardo verso i porti inglesi, siccome quelli che proteggono i corsari. L'*Herald* teme che scoppi una guerra tra gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra prima ancora che sia repressa la ribellione.

Londra, 8 *agosto*.

Il *Daily News* ha in data di Nuova York, 29 luglio, la notizia che il presidente Davis spedì un messaggere all'Imperatore Napoleone incaricato di proporgli un'alleanza offensiva e difensiva colla Confederazione del Sud.

Il Governo del Sud riconoscerebbe il protettorato francese nel Messico e prometterebbe di modificare le istituzioni relative alla schiavitù.

Il *Corriere degli Stati Uniti* crede che il voto dei notabili di Messico abbia ad essere ratificato da un Plebiscito.

Il *Times* giudica la risposta di Gortschakoff all'Austria e alla Francia come punto conciliativa.

Lo *Standard* dice che si fanno molti arruolamenti per la Polonia nella città di Londra.

Posen, 8 *agosto*.

Ieri gl'insorti hanno respinto i Russi sul territorio prussiano.

Parigi, 8 *agosto*.

L'Imperatore è partito per le corse che devono aver luogo a Pin-au-Haras; ritornerà lunedì a Parigi.

Assicurasi che l'Imperatore e l'Imperatrice spedirono le loro congratulazioni all'arciduca Massimiliano per la sua elezione al trono del Messico.

Dalla *France*. Una deputazione di cinque membri del Consiglio dei notabili di Messico partì il 12 luglio per l'Europa onde recare all'arciduca Massimiliano il decreto che lo nomina Imperatore del Messico.

La *France* e il *Pays* assicurano che le note delle tre potenze sono state spedite a Pietroborgo.

La Baviera, la Sassonia e il Wirtemberg hanno aderito alla proposta dell'Austria di riunire a Francoforte un congresso di principi tedeschi per trattare sulla riforma federale.

Parigi, 8 *agosto*.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 — 67 45.
Id. id. 4 1/2 0/0. — 96 45.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 93 1/8.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura) — 71 80.
Id. id. chiusura in contanti — 72 10.
Id. id. fine corrente — 72.
Prestito italiano — 72 30.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1077.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele. — 410.
Id. id. Lombardo-Venete — 550.
Id. id. Austriache — 426.
Id. id. Romane — 412.
Obbligazioni id. id. — 247.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 687.
Credito mobiliare Italiano — 602.

Parigi, 9 *agosto*.

Un dispaccio spedito dal console generale francese in Avana conferma che l'arciduca Massimiliano fu proclamato Imperatore del Messico.

Dal *Mémorial diplomatique*. L'andata dell'Imperatore d'Austria a Gastein dimostra la sua intenzione di continuare le pratiche onde realizzare una riforma federale con o senza il concorso della Prussia.

L'Imperatore ha egualmente insistito sulla necessità di un perfetto accordo tra la Francia e l'Austria come la più efficace garanzia per la pace del mondo, mentre che la Prussia, ponendosi dal lato della Russia, contribuirà a provocare una situazione piena di pericoli per la Germania.

Londra, 9 *agosto*.

Il *Corriere degli Stati Uniti* annunzia che sopra 135 membri componenti l'Assemblea dei notabili messicani, 133 votarono per l'Impero e in favore dell'arciduca Massimiliano; crede che questo voto verrà sottoposto alla ratifica del suffragio universale; dice che la proclamazione dell'Impero fu accolta con entusiasmo; conferma la notizia che Juarez sia stato scacciato dalla popolazione di S. Luiz di Potosi. L'esercito messicano, eccettuate alcune centinaia di soldati, seguì l'esempio del paese.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

10 agosto 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. matt. in c. 72 72 71 90 72 72 05 72 71 90 95 — corso legale 71 95 — in liq. 71 95 97 1/2 72 71 95 95 95 93 95 97 1/2 97 1/2 97 1/2 97 1/2 72 72 72 71 92 1/2 pel 31 agosto.

Certificati 3/10. C. d. m. in c. 72 35.

Debiti speciali — Stati Sardi.

1851 Anglo-Sardo 5 0/0. C. d. m. in c. 90 90.

Fondi privati.

Banca di credito italiano. C. d. m. in liq. 510 515 pel 31 agosto.

BORSA DI NAPOLI — 8 agosto 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 71 60 chiusa a 71 55.
Id. 3 per 0/0, aperta a 44 50 chiusa a 44 50.
Prestito Italiano, a aperta 72 chiusa a 72.

BORSA DI PARIGI — 8 agosto 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	93 1/8	93 1/8
3 0/0 Francese	»	67 35	67 45
5 0/0 Italiano	»	71 90	71 95
Certificati del nuovo prestito	»	72 20	72 20
Az. del credito mobiliare Ital.	»	603 »	602 »
Id. Francese	»	1083 »	1075 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	410 »	410 »
Lombarde	»	551 »	550 »
Romane	»	415 »	412 »

G. FAVALE gerente.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale della Contabilità

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 17 del corrente mese di agosto, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale di Contabilità, all'appalto della provvista del GRANO occorrente ai Panifizi Militari infradescritti.

L'impresa è divisa in 66 lotti, cioè:

Num. d'ordine	MAGAZZINI ove si dovrà introdurre il Grano	QUANTITATIVO dei lotti	QUANTITATIVO per cad. lotto in quintali metrici	PREZZO per cadun quintale metrico	NUMERO delle rate eguali	TERMINE UTILE per la consegna della 1.a rata decorribile dalla data dell'avviso dell'approvazione del contratto.
1	Torino	5	2000	29 20	4	Giorni 20
2	Savigliano	2	1750	29 90	4	» 20
3	Cuneo	1	500	30 10	4	» 10
4	Alessandria	6	2000	28 20	4	» 20
5	Casale	1	1000	28 20	4	» 20
6	Voghera	1	600	28 40	4	» 10
7	Novara	2	1000	27 60	4	» 10
8	Vercelli	1	500	27 60	4	» 10
9	Genova	2	2000	27 50	4	» 20
10	Savona	1	1500	27 95	4	» 10
11	Milano	6	2000	27 80	4	» 20
12	Pavia	2	2000	27 60	4	» 20
13	Brescia	2	2000	27 50	4	» 10
14	Bergamo	1	1500	27 50	4	» 10
15	Cremona	2	1200	27 50	4	» 20
16	Pizzighettone	1	1000	27 60	4	» 10
17	Lodi	2	1000	27 60	4	» 10
18	Parma	2	2000	28 20	4	» 10
19	Piacenza	4	2000	28 60	4	» 20
20	Modena	2	2000	28 50	4	» 20
21	Reggio	2	1000	28 40	4	» 10
22	Bologna	6	2000	28 60	4	» 20
23	Ferrara	1	1000	27 20	4	» 10
24	Forlì	2	1500	29 20	4	» 10
25	Ravenna	1	1500	28 60	4	» 10
26	Rimini	1	1500	28 60	4	» 10
27	Firenze	2	2000	29 30	4	» 1 (1)
»	»	2	2000	28 50	4	» 10 (2)
28	Livorno	1	2000	29 10	4	» 10 (3)
»	»	2	2000	27 50	4	» 10 (4)

(1) Grano nostrale — (2) Grano estero — (3) Grano nostrale — (4) Grano estero.

N. B. Le altre rate dovranno essere conseguate nell'egual termine della prima coll'intervallo di giorni 10 fra una rata e l'altra.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra, Direzione generale, nella sala degl'incanti, via dell'Accademia Albertina, num. 20, piano 2, e negli Uffici d'Intendenza Militare, ove avrà luogo la pubblicazione del presente.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha approvato che li fatali, ossia termine utile per presentare una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, siano fissati a giorni 5 decorribili dal mezzodì dal giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi suddescritti un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti alla impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o biglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui vogliono far partito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli Uffizi di Intendenza e Sotto-Intendenza militare del Regno, facendo ad un tempo presso i medesimi il voluto deposito. I partiti non suggellati non saranno accettati.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno al Ministero dalle Intendenze militari ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che li offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra.

La stipulazione del relativo contratto, a tenore dell'art. 95 § 2 della legge 21 aprile 1862, non dà luogo a spese di registro, epperciò il deliberatario non dovrà sottostare che a quelle di emolumento, di carta bollata e di copia.

Torino, li 2 agosto 1863. *Per detto Ministero, Direzione Generale,*

3385 *Il Direttore Capo della Divisione Contratti* Cav. FENOGLIO.

LA SCUOLA TECNICA DI COMMERCIO

CON CONVITTO PRIVATO

preparatoria a tutte le carriere commerciali, industriali ed amministrative aprirà al 5 di ottobre l'anno quinto di esercizio, in casa propria, via Principe Tommaso, numero 5, in Torino.

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni non festivi. dalle ore 10 alle 11 del mattino, nel vecchio locale, via Borgo Nuovo, numero 20, dove pure vengono distribuiti i programmi e date le informazioni occorrenti a chi o per lettera o in persona ne farà domanda al Direttore.

3379 Cav. AUGUSTO HEER.

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE ITALIANA

ADRIATICO-ORIENTALE

BATTELLI A VAPORE POSTALI

Servizio tra ANCONA ed ALESSANDRIA D'EGITTO

e viceversa, toccando CORFU'

PER I BATTELLI DELLA SOCIETÀ

Il servizio è stabilito come sotto:

Partenza da ANCONA il 12 e il 28 d'ogni mese alle 4 pomeridiane.

Partenza da ALESSANDRIA il 5 e il 19 d'ogni mese dopo l'arrivo del corriere delle Indie

Fermata a Corfù 3 ore.

Prezzo dei posti tra Ancona ed Alessandria e viceversa:

1.a *classe fr* 300 — 2.a *classe fr.* 225 — 3.a *classe fr.* 100 *compreso il vitto*

Indirizzarsi per maggiori cognizioni all'ufficio della Società, piazza San Carlo, n. 5, Torino; all'ufficio della strada ferrata Vittorio Emanuele, via *Basse du Rempart* a Parigi e presso l'agenzia della Società in Ancona, Corso Porta Pia, n. 50, piano primo. 2630

PILLOLE CAUVIN DI PARIGI.

Queste PILLOLE, per l'efficacia loro e pel facile loro impiego, sono il miglior purgante onde combattere la *stitichezza*, il *ptialismo*, la *bile*, correggere gli *umori* e *l'agrezza del sangue*, e per ricondurre allo stato normale le funzioni vitali. Composte interamente di *sostanze vegetali*, esse hanno la proprietà di dar forza agli intestini, di purgare senza disturbar lo stomaco e senza indebolire alcun organo. Le PILLOLE CAUVIN non richieggono nè regime, nè bevande speciali; sotto questo rapporto queste Pillole costituiscono il più facile e più efficace dei purganti finora conosciuti: così vengono con gran successo usate nelle malattie acute e croniche, *gastriti, ingorgamenti, asme, catarri, impetigini, micranie, scrofole, ecc.* Il merito delle *Pillole Cauvin* si riassume in queste parole: *Ristabilire e conservare* la salute.

Depositi: In *Torino*, da Depanis, farmacista; In *Milano*, 14, Maldifassi, farmacista. 2632

CITTÀ DI TORINO

Avviso d'Asta

Per l'affittamento novennale in un sol lotto dei molini detti di Dora *o* Molassi *e delle* Catene *nel borgo della B. V. del Pilone*

Stante la deserzione del primo incanto a cui si procedette il 3 andante mese,

Si notifica:

Chiunque intenda adire all'affittamento novennale dei molini infra designati proprii di questo Municipio, è invitato di trovarsi *alle ore 2 pomeridiane di giovedì 20 del corrente mese di agosto*, in questo civico palazzo e nella sala d'adunanza della Giunta municipale, ove il sindaco, assistito dalla Giunta stessa e coll'opera del segretario sottoscritto, procederà ad un nuovo incanto collo stesso metodo dei partiti segreti, per la detta locazione e farà luogo al deliberamento, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti e delle oblazioni per trattarsi di secondo incanto, a favore di quel concorrente che avrà fatta la miglior offerta in eccedenza al *minimum* stabilito dal sindaco in aumento al fitto annuo di L. 70,000; quale *minimum* sarà scritto in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo a pubblica vista al momento dell'apertura dell'incanto, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato del 30 gennaio ultimo scorso, stato approvato dal Consiglio comunale, non che della variante adottata dalla Giunta in seduta del 15 successivo giugno.

CONSISTENZA DEGLI STABILIMENTI DEI MOLINI IN LOCAZIONE

I. — Molini detti di *Dora* o *Molassi* situati nel borgo Dora di questa città, composti di coppie 41 di macine mosse da 18 ruote a palette e da una turbine; di due trebbiatoi per il frumento; di grandi magazzini e tettoie; di locali diversi per uffizi ed alloggi: fanno inoltre parte di detti molini tre forni, alcuni frulloni, un orto, una scuderia ed ampi cortili.

II. — Molini detti delle *Catene* situati nel borgo della B. V. del Pilone, composti di 14 palmenti o coppie di macine da biade, di cui 4 mosse da un solo ruotone in ferro, e 10 mosse, due a due, da una ruota a palette, di una pesta da canape, di un crivellatore, di un amplo magazzino superiormente, di un alloggio ed orto per il mugnaio, di due stalle con fenile e di porticati attorno all'ampio cortile.

Apposite planimetrie annesse al capitolato suaccennato designano più esattamente la consistenza in fabbricati e terreni di ciascun molino

Oltre alle condizioni anzidette gli aspiranti dovranno uniformarsi alle seguenti

NORME ED AVVERTENZE:

1. L'asta si terrà, come si disse, col metodo dei partiti segreti estesi su carta bollata e sottoscritti dai concorrenti, e si osserveranno in essa le forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 7 novembre 1860, chiamatosi in vigore per gli appalti nell'interesse dei Comuni.

2. Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno far constare d'aver depositato nella civica tesoreria, o depositeranno per cautela dell'asta, a mani del civico tesoriere, pur presente all'incanto, la somma di L. 20,000 in contanti, od in biglietti della Banca Nazionale, od in effetti pubblici al portatore per un valore corrispondente secondo il corso del giorno; quale deposito, appena prestata la cauzione e stipulato l'instrumento di cui infra, verrà restituito al deliberatario, ed ai non deliberatari sarà restituito subito terminata l'asta.

3. Le schede d'offerta saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse in pieghi suggellati a mani del sindaco, il quale, dopo averle aperte, ne darà lettura agli astanti.

4. La locazione durerà anni 9 a cominciare col primo ottobre prossimo venturo e terminerà così a tutto settembre del 1872.

5. Il pagamento del fitto risultante dal deliberamento sarà fatto a bimestri maturati nella civica tesoreria.

6. Il deliberatario dovrà prestare una cauzione per l'ammontare di due annate di fitto, o con valida ipoteca sovra beni stabili, o col vincolo di cartelle del Debito pubblico dello Stato al valore nominale.

7. Qualora il deliberatario fra due mesi dal giorno del deliberamento definitivo non avrà stipulato il contratto, colla prestazione della voluta malleveria per atto pubblico, andrà perdente del suddetto deposito di L. 20,000, e la Città sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

8. Il termine utile per presentare un'offerta d'aumento al prezzo di deliberamento non inferiore al ventesimo, è di giorni 15, i quali scadranno al meriggio di venerdì 4 settembre p. v.

9. Il capitolato delle condizioni e le annessevi planimetrie dei molini sono depositati presso l'ufficio 9 (contabilità) per la loro visione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

10. Le spese degli incanti, d'instrumento, della tassa di registro, delle testimoniali di stato, dei disegni e della perizia, nonchè ogni altra accessoria sono a carico comune per giusta metà tra la Città ed il deliberatario.

Torino, dal palazzo municipale, addì 5 agosto 1863.

3315 *Il segretario* C. FAVA.

AVVISO GIOVANNI FERRO fa noto di avere aumentata del doppio la sua fabbrica di **Tappezzerie in carta**, al punto di poter fabbricare cadun giorno pezze **300** e così si trova in grado di poter far prezzi molto vantaggiosi anche nelle qualità fine. — *TORINO, via Barbaroux, n. 5 — MILANO, via Monte Napoleone n.* 49. — 3273

DAZIO CONSUMO

In vendita presso la Tipografia EREDI BOTTA in Torino, riunite in un volume di pag. 236, in carta doppio bastarda, a due colonne, le Relazioni e le discussioni della Camera dei Deputati sul progetto di legge *Tassa Governativa e Dazio comunale di consumo*, col testo del progetto di legge quale fu approvato. Mediante invio di *vaglia* postale di L. 3 50 in capo agli *Eredi Botta tipografi in Torino*, si spedisce *franco* di posta in provincia. 3397

DA VENDERE

Una magnifica casa ossia castello di villeggiatura, posto in Roppolo (Biella), sopra un'amena collina, dirimpetto al lago di Viverone, a poca distanza dalla ferrovia.

Nella vendita potranno essere comprese tre cascine composte di fabbricati rustici, prati, campi, vigneti e boschi, di ett. 57 (giornate 150).

Il prezzo sarà pagabile a more da concertarsi.

Indirizzarsi dal proprietario Anselmi Ignazio residente a Roppolo, oppure dal di lui figli Gaetano e Vincenzo residenti a Selve Vercellese, ovvero dal notaio Barbisio residente a Cavaglià. 3314

NOTIFICANZA

Li creditori del cavaliere Carlo Lanchetti già dimorante in Vercelli, sono invitati a comparire, o personalmente, o per mezzo di procuratore, alle ore 8 antimeridiane del giorno 22 prossimo mese di settembre, nella sala delle udienze del tribunale di circondario di Vercelli, avanti il sig. giudice commesso Ottavio Cavallo, per ivi procedere:

1. Alla discussione del conto della amministrazione avuta dai sindaci della massa dei creditori del predetto cavaliere Lanchetti;

2. Alla distribuzione fra li creditori del fondo che esiste a mani dei sindaci stessi.

Si notifica quanto sovra in obbedienza ai decreti di questo tribunale 12 giugno scorso e 16 corrente luglio, affinchè serva d'invito più particolarmente ai creditori listuarii, non stati specificamente indicati dal debitore nello stato passivo presentato in appoggio della inoltrata domanda di cessione beni.

Vercelli 17 luglio 1863

Ferraris succ. Vergnasco proc.

COMUNE DI SAMPEYRE

SERVIZIO SANITARIO

Trovasi vacante la condotta medico-chirurgica pei poveri di questo comune, cui va annesso lo stipendio di annue L. 800, sotto l'osservanza di apposita tassa per le trasferte e visite mediche.

Il termine utile per la presentazione delle domande degli aspiranti scade a tutto settembre prossimo.

Sampeyre, 1 agosto 1863.

Il Sindaco

3404 LAUGERI VINCENZO.

TEMPIO ISRAELITICO DI TORINO

Con Reale Decreto 30 scorso luglio essendo stati approvati i disegni per l'erezione del Tempio israelitico in questa città,

S'invitano per ora

Gli aspiranti all'appalto per la costruzione delle opere murali e per la provvista delle pietre da taglio a rimettere a mani del cav. professore Antonelli (via Vanchiglia, n. 11). I relativi partiti suggellati in diminuzione dei prezzi di perizia, la quale unitamente ai disegni, calcoli e capitoli d'appalto, sarà visibile presso il medesimo dalle ore 10 alle 12 antimeridiane, e dalle 2 alle 4 pomerid. di ciascun giorno.

Il segr. del Consiglio d'Amministrazione

3398 Emanuel Levi.

3400 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto 9 corrente agosto dell'usciere presso la giudicatura mandamentale di Torino, sezione Borgo Po, Reynaudi, venne ad instanza del signor Samuel Vita Foa, domiciliato in Torino, notificata al signor Eugenio Belluomini, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, la sentenza del signor giudice della prelodata giudicatura delli 4 agosto 1863, colla quale pronunciò la contumacia del Belluomini ed unì la causa del contumace col comparso signor Deleuse, rimandando per la discussione in merito la causa e parti all'udienza delli 27 corrente agosto, ore 9 di mattina.

Torino, 9 agosto 1863.

Cesare Scotta p. c.

AVVISO URGENTISSIMO

La Ditta Fratelli LEVERA e C. invita i suoi corrispondenti a voler rimetterle il più presto possibile una copia delle fatture per provviste fattele nel corrente anno non che una distinta delle disposizioni in corso. *Pei Fratelli Levera e C.*

3410 Pavesio G.

3409 CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Gervino Domenico addetto alla giudicatura di Torino, sezione Borgo Nuovo, in data 8 corrente agosto, ad instanza di Carlo Reverdito residente a Melazzo, vennero citati il Francesco e Stefano fratelli Ferrara, già residenti in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la Corte d'appello di Casale nel termine di giorni 10, per ivi vedersi riparare la sentenza del tribunale del circondario d'Acqui del 14 marzo passato prossimo, ed in sua riparazione accogliersi le conclusioni dall'instante prese nel suo atto d'appello.

Gervino Domenico usciere.

3393 AUMENTO DI SESTO.

La casa infradescritta subastata a danno delli Marianna e Maria sorelle Carena fu Giovanni Ignazio e Agostino, Felice, Giovanni, Bernardo, Benvenuto, Franchino, Marianna, Anna, Giovanna, Margarita, Adelaide e Giuseppina fratelli e sorelle Carena fu Giacomo debitori ed Agostino Carena fu Giovanni, terzo possessore, tutti di Bra, ad instanza dell'ospedale di San Spirito di detto luogo di Bra, posta all'incanto sul prezzo di L. 2,800, con sentenza di questo tribunale 4 corrente mese venne deliberata a Felicita Rosso vedova Carena dello stesso luogo, per la somma offerta di L. 11,800.

Il termine per l'aumento del sesto e mezzo sesto scade col giorno 19 corrente mese.

Casa con corte posta nell'abitato di Bra, quartiere di Santa Barbara, sezione F, F, in mappa ai numeri 731, 732 e 733, della superficie di are 3, 40.

Alba, 7 agosto 1863.

Briata segr.

3403 NOTIFICANZA DI PROVVEDIMENTO E CITAZIONE.

In esecuzione della sentenza in data 19 luglio 1862 del tribunale del circondario di Ivrea, emanata nella causa ordinaria di Robino Maria autorizzata da suo marito Pietro Battistino residente a Brosso, rappresentata dal causidico Riva, contro Reorda Vacino Lucia vedova di Brunetto Francesco, e Brunetto Domenica madre e figlia dimoranti a Lessolo, rappresentate dal causidico Leone, Brunetto Margarita, Maria, Catterina e Teresa fu Francesco, minori, in persona del loro protutore Pistono Pietro residente sulle fini di Lessolo, rappresentate dal causidico Peyla, e Brunetto Antonio e Battista fu Francesco d'ignota dimora, non comparsi, il signor avv. Montalti giudice commesso con detta sentenza, con suo provvedimento 1 andante nominò d'ufficio a perito il signor Giovanni Ajmini geometra residente a Fiorano, onde procedere alle operazioni prescritte colla stessa sentenza e con atto dell'usciere Antonio Oddone in data 7 andante vennero li detti causidici delle parti e perito suddetto citati per comparire alle ore 9 mattutine del 18 andante nanti il detto signor giudice per la prestazione del prescritto giuramento per parte del detto perito. Nell'interesse dei non comparsi la notificanza di detto provvedimento e la citazione vennero eseguite in conformità dell'art. 61 del codice di procedura civile.

Ivrea, 8 agosto 1863

Riva caus. capo.

3411 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

col beneficio d'inventario.

Con atto del l 11 luglio ultimo scorso passato nella segreteria del tribunale del circondario di Saluzzo, autentico Ghiano sostituito segr., la Francesca Ajmar del vivente Emanuele, residente in Envie, vedova di Costanzo Chialvo, nella sua qualità di tutrice dei minori suoi figli Giacomo, Emanuele, Luigi, Maria Lucina, Francesca e Margarita, dichiarò di accettare col beneficio di inventario l'eredità del fu suo marito Costanzo Chialvo deceduto in Marsiglia, e di assumere la qualità d'erede del medesimo non altrimenti che col detto beneficio d'inventario.

Saluzzo, 2 agosto 1863.

Racca sost. Rosano.

3246 REINCANTO

Nel giudicio di subasta promosso dalla ragion di negozio Maurizio Griva e figlio corrente in Torino, contro Ferdinando Franco fu Felice, di Giaveno, debitore principale, e Bernardi Antonio, Stefano e Giacomo fratelli fu Carlo di Trana, terzi possessori, si fissava con decreto di quest'ill.mo signor presidente in data 24 cadente mese, l'udienza che sarà tenuta da questo tribunale alle ore 9 mattutine del giorno 19 prossimo agosto pel nuovo incanto dei beni posti sul territorio di Giaveno, già proprii del detto Ferdinando Franco, ai quali venne fatto l'aumento di sesto e mezzo sesto, sul prezzo al quale vennero deliberati con sentenza delli 8 puro cadente mese ed infradescritti, cioè:

Lotto 2 ora 1. Regione Villa, campo, della superficie di are 191, 10, e casa civile e rustica con corte e giardino, di are 18, 70, al prezzo di L. 12,483 84.

Lotto 4 ora 2. Regione Lilia, un edificio di fucina da ferro con tutti gli utensili per uso della medesima e diritto a tutta la forza d'acqua necessaria, al prezzo di lire 4,550.

Lotto 5 ora 3. Stessa regione, prato, della superficie di are 63, 50, al prezzo di L. 2,654 02.

Le condizioni della vendita sono inserte nel bando venale del 25 corrente mese, notificato, pubblicato e depositato a mente di legge.

Susa, 31 luglio 1863.

Barattieri sost. Chiamberlando.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.